

7



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE CAMPOBASSO

AL PRESIDENTE della Corte di APPELLO
(anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario)
AL PROCURATORE GENERALE
CAMPOBASSO

e, p. c. AL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA
ROMA

ca. 3630/2023/0 25 OTT 2023

A TUTTI I SOSTITUTI
SEDE

OGGETTO: *variazione al progetto organizzativo 2020\2022 a seguito della legge 9 ottobre 2023, n. 137 che ha modificato l'art. 371 bis del codice di rito*

Trasmetto – per quanto di rispettiva competenza - l'allegata **variazione al progetto organizzativo 2020\2022 ancora in vigore.**

Segnalo che tutti i sostituti hanno approvato tale scelta con rinuncia ad eventuali osservazioni.

Allego verbale riunione

Campobasso, **25 OTT. 2023**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Nicola D'ANGELO

Prot. 220/2023/I 25 OTT 2023



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE C A M P O B A S S O

OGGETTO: verbale riunione su variazione progetto organizzativo 2020\2022

La mattina del 24.10.2023, nella stanza dello scrivente, si è tenuta la riunione appositamente fissata per esaminare un'eventuale variazione al **progetto organizzativo 2020\2022 tuttora in vigore**. Presenti tutti i magistrati dell'Ufficio attualmente in servizio (Santosuoso, Di Palma e Carollo) assente il solo collega Gallucci impegnato in udienza il quale ha fatto pervenire una proposta a mezzo email che viene allegata al presente verbale e che, di fatto, viene sostanzialmente fatta propria da tutti i colleghi

La riunione si è resa necessaria atteso che la **legge 9 ottobre 2023, n. 137** (in G.U. 09/10/2023, n.236) di conversione con modificazioni del DL 10 agosto 2023 n 105 ha modificato l'**art. 371 bis** del codice di rito prevedendo il comma 4 bis. Nell'attuale formulazione l'art. 371 bis rubricato "**Attività di coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo**" è così formulato:

....

4-bis. *Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo.*

Il problema, quindi, è quello di coniugare, da un lato l'attività di coordinamento del PNA rispetto a reati, di competenza della Procura Ordinaria, ma necessitanti di un costante e continuativo monitoraggio da parte del Procuratore della Repubblica quale Procuratore Distrettuale, dall'altro quello di evitare un eccessivo aggravio di lavoro per la DDA.

Innanzitutto, per valutare l'incidenza presso la Procura di Campobasso dei reati da ultimo ricompresi nell'attività di coordinamento della DNAA, il Procuratore fa presente che, da un'analisi meramente statistica, essi risultano essere in numero estremamente limitato. In particolare il reato apparentemente più ricorrente (615 ter c.p.), se valutato rispetto all'ipotesi

aggravata di cui al comma terzo, è statisticamente molto modesto, circa 3-4 fascicoli l'anno, parte dei quali già di competenza del Procuratore della Repubblica in virtù del progetto organizzativo in vigore, trattandosi di accessi abusivi da parte di ufficiali\agenti di polizia giudiziaria.

Con tali premesse si ritiene – conformemente alla proposta del collega Gallucci - che l'attività di coordinamento del PNA, pur non radicando una vera e propria competenza in capo alla DDA, renda auspicabile una trattazione in capo ai magistrati della DDA, anche al fine di favorire un flusso informativo. Pur tuttavia, occorre distinguere l'ipotesi di reato rientrante tra quelli di cui all'art. 371 bis comma 4 c.p.p. **quale risultante dalla *notitia criminis***, dall'ipotesi in cui il reato (o l'aggravante) **emerge all'esito dell'attività investigativa** (più o meno articolata). In questa seconda ipotesi, la riassegnazione appare inopportuna perché, tra le altre criticità, ciò comporterebbe, a posteriori, la revoca dell'assegnazione del fascicolo al magistrato della Procura ordinaria che ha svolto indagini (in ipotesi anche complesse) con un inutile dispendio di conoscenze laddove, peraltro, a livello codicistico, il P.M. dell'ordinaria ha certamente la competenza per materia per trattare il fatto.

Pertanto si ritiene di intervenire sul progetto organizzativo specificando quanto segue:

- I reati individuati dall'art. 371 bis comma 4 c.p.p. – qualora tali appaiano chiaramente fin dalla prima iscrizione del fascicolo pervenuto in Procura – il Procuratore li assegna a sé stesso nel caso, già disciplinato all'art. 1 dei criteri organizzativi, di procedimenti nei quali sia indagato un ufficiale o agente di p.g. in servizio presso uffici di questo distretto di Corte di Appello mentre, negli altri casi, li assegna a sé stesso in coassegnazione, con un sostituto DDA secondo i criteri previsti al riguardo dall'art. 14 dei medesimi criteri.

- Qualora tali reati – anche solo nella forma aggravata - emergano nel corso dell'attività investigativa, il fascicolo rimane assegnato al titolare originario (anche se non sostituto DDA) il quale avrà cura di riferire al Procuratore ai fini di consentirgli di interloquire con la Procura Nazionale ove ne sorga necessità.

La proposta viene approvata senza riserva alcuna e con rinuncia ai termini per presentare osservazioni; il Procuratore dà atto che il collega Gallucci contattato direttamente, ha riferito di approvare senza riserve la variazione e, nel contempo, di rinunciare a presentare osservazioni.

Campobasso, **25 OTT. 2023**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Nicola ANGELO

Nicola D'angelo

Da: Vittorio Gallucci
Inviato: lunedì 23 ottobre 2023 17:45
A: Nicola D'angelo
Cc: Elisa Sabusco; Viviana Di Palma; Francesco Santosuosso; Anna Rita Carollo
Oggetto: R:

A mio modo di vedere l'attività di coordinamento del PNA, pur non radicando una vera e propria competenza in capo alla DDA, rende auspicabile una trattazione in capo ai magistrati della DDA, anche al fine di favorire un flusso informativo.

Ritengo quindi che se l'aspetto specializzante risulta evincibile in fase di prima iscrizione con indicazione del titolo di reato o dell'aggravante, il fascicolo debba essere assegnato ai sostituti della DDA, se tale aspetto invece emerge durante le indagini, la riassegnazione è inopportuna (anche perché, a livello codicistico, il P.M. dell'ordinaria ha certamente la competenza per materia per trattare il fatto) e il titolare si dovrebbe limitare a segnalare il fatto al Procuratore ai fini di consentirgli di interloquire con la Procura Nazionale ove ne sorga necessità.

Da: Nicola D'angelo <nicola.dangelo@giustizia.it>

Inviato: mercoledì 18 ottobre 2023 09:33

A: Elisa Sabusco <elisa.sabusco@giustizia.it>; Vittorio Gallucci <vittorio.gallucci@giustizia.it>; Viviana Di Palma <viviana.dipalma@giustizia.it>; Francesco Santosuosso <francesco.santosuosso@giustizia.it>; Anna Rita Carollo <annarita.carollo@giustizia.it>

Oggetto:

A tutti i sostituti

L'art. 371 bis (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) è stato modificato dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n.236) di conversione con modificazioni del DL 10 agosto 2023 n 105

È ora previsto il comma 4 bis

4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità', in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo.

Diverse DDA stanno decidendo se i reati per i quali, oggi, è subentrata la competenza al coordinamento del PNA (reati ordinari) debbano continuare ad essere trattati nell'ambito della Procura Ordinaria o debbano essere inglobati dalla DDA

Gradirei una vostra interlocuzione sul punto ai fine di stabilire come organizzarci.

Saluti

Nicola